

*Argomento n. 11 all'o.d.g.*

*Parere n. 9 del 31.07.2009*

**OGGETTO: Domanda (1713) pervenuta in data 07.09.2007 per l'AMPLIAMENTO della cava di SABBIA E GHIAIA (A), denominata "BERTACCHINA" in Comune di VERONA (VR).  
Ditta S.A.G. Borotto s.p.a..**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato:

- che con domanda in data 07.09.2007, la ditta S.A.G. Borotto s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Verona dal 22.10.2007 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;
- che il Comune di Verona con deliberazione del Consiglio n. 42 del 24.07.2008 ha espresso parere favorevole;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.02.2009 ha espresso il seguente parere:  
*FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:*

- recintare, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica/efficacia del provvedimento autorizzativo il perimetro di cava con rete metallica/almeno tre ordini di filo metallico, alta non meno di metri 1,50 munita di cartelli ammonitori di pericolo
- accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area di cava;
- concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- impiegare, per effettuare le opere di riporto sul fondo cava nonché per la risagomatura delle scarpate, solo il terreno vegetale e/o i fini di lavaggio del materiale estratto in loco;
- realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
  
- la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni espresse dal C.d.R. Traffico e Mobilità riportate nella delibera del consiglio comunale n. 42 del 24.07.2008;
- per quanto attiene al D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 "attuazione della direttiva 2006/231/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive", la Regione provvederà, per competenza, prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cava.

La C.T.P.A.C. di Verona ha subordinato il proprio parere favorevole alla valutazione, da parte della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto in riferimento all'applicazione degli artt. 64 e 50 delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa e ad una verifica di applicabilità da parte della Regione Veneto delle norme di cui al D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 che, all'allegato IV – punto 8 – Altri progetti – lettera i) indica le cave e torbiere tra i progetti da sottoporre a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a **maggioranza** con:

<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 13</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. 3 (Preto, Tribbia e Provincia di Verona)</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. 5 (Campedelli, Beltrame, Lucchetta, Comune di Verona, Direzione Foreste)</b>

**su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE** alla domanda presentata con le seguenti motivazioni:

- 1) revocare, ai fini della semplificazione amministrativa la precedente deliberazione n. 1338 del 11.03.1980 dando atto che la deliberazione di autorizzazione fintanto efficace assorbirà, modificherà e sostituirà la precedente;
- 2) svincolare il deposito cauzionale e successivi adeguamenti precedentemente versati ed attualmente costituiti alla presentazione del nuovo deposito;
- 3) recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea verde continua nella tavola n. 1.4.1 "Estratto catastale – Individuazione del limite della cava", allegato appartenente alla documentazione integrativa di progetto in data 22.07.2009 prot. n. 415752/57.02 di progetto, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo;
- 4) porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- 5) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- 6) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale. Si da atto che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta risulta conforme al Dlgs 117/08;
- 7) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- 8) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o

notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;

- 9) provvedere alla messa a dimora e gestione di tutte le piante e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
- 10) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arborea perimetrale con cadenza semestrale;
- 11) provvedere alla separazione tra l'attività estrattiva e l'attività di discarica, regolarmente autorizzata ed in essere, con modalità chiare ed inequivocabili, eliminando ogni possibilità di commistione e/o reciproco ostacolo tra le due distinte attività;
- 12) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati e sottoprodotti, provenienti dalla selezione e lavorazione di materiali di cava categoria ghiaia e sabbia, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di lavaggio dei materiali citati nel rispetto delle vigenti normative in materia. Potranno essere altresì utilizzate terre e rocce di scavo che non abbiano subito lavorazioni preliminari e nel rispetto del Dlgs 152/06 allegato IV colonna A tabella 1. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati in particolare terre e rocce da scavo non aventi le caratteristiche stabilite e residui derivanti dalla lavorazione di pietre e marmi. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dai decreti legislativi n. 152/06 e n. 117/08 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°. Tutto ciò fatto salvo quanto eventualmente successivamente autorizzato e relativo ad istanze di altra natura inoltrate dalla ditta ed attualmente in corso di valutazione istruttoria;
- 13) ricomporre alla quota del piano campagna circostante l'area riferita all'autorizzazione originaria, con l'utilizzo dei materiali indicati al precedente punto n. 12), entro il 30.06.2011;
- 14) prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
- 15) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- 16) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei

- lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- 17) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2012. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore, ad esclusione delle aree adibite ed autorizzate a discarica;
  - 18) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  - 19) stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  - 20) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
  - 21) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale nonché provvedere in accordo con il comune alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all'incrocio tra via Bacilieri e via Bresciana e tra via Bacilieri e via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico ed il CdR Patrimonio del Comune di Verona;
  - 22) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste

in capo alla Provincia;

- 23) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 24) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
- 25) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
- 26) di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

Si dà atto dell'istanza di proroga presentata dalla ditta che è assorbita dalla presente istanza e della allegata comunicazione di subentro ad altra ditta che ha assorbito il ramo d'azienda.

La C.T.P.A.C. di Verona ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- recintare, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica/efficacia del provvedimento autorizzativo il perimetro di cava con rete metallica/almeno tre ordini di filo metallico, alta non meno di metri 1,50 munita di cartelli ammonitori di pericolo
- accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area di cava;

- concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- impiegare, per effettuare le opere di riporto sul fondo cava nonché per la risagomatura delle scarpate, solo il terreno vegetale e/o i fini di lavaggio del materiale estratto in loco;
- realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni espresse dal C.d.R. Traffico e Mobilità riportate nella delibera del consiglio comunale n. 42 del 24.07.2008;
- per quanto attiene al D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 "attuazione della direttiva 2006/231/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive", la Regione provvederà, per competenza, prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cava.

La C.T.P.A.C. di Verona ha subordinato il proprio parere favorevole alla valutazione, da parte della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto in riferimento all'applicazione degli artt. 64 e 50 delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa e ad una verifica di applicabilità da parte della Regione Veneto delle norme di cui al D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 che, all'allegato IV – punto 8 – Altri progetti – lettera i) indica le cave e torbiere tra i progetti da sottoporre a Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

La prescrizione contenuta nel parere del Consiglio Comunale di Verona è stata accolta.

Le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. di Verona sono state sostanzialmente accolte. In merito alle considerazioni espresse dalla C.T.P.A.C. di Verona, alle quali la C.T.P.A.C. medesima ha subordinato il proprio parere favorevole, tali aspetti sono stati valutati e considerati.

Per quanto attiene all'applicazione del Piano d'Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.) si rileva che:

- il sito è inserito nell'ambito del P.R.A.C. adottato della Giunta Regionale del Veneto quale A.T.E.;
- trattasi di ampliamento di cava in essere nell'ambito delle statuizioni di cui alla L.R. 44/82 art.

44. L'intervento non contrasta con le statuizioni di cui all'art. 64 e 50 delle N.T.A. del P.A.Q.E.;

Prima dell'autorizzazione la Direzione Geologia e Attività Estrattive provvederà ad acquisire il conforme parere della competente Direzione regionale Pianificazione e Parchi;

Per quanto attiene all'applicazione per l'intervento in esame della verifica di assoggettabilità alla valutazione Valutazione di Impatto Ambientale si rileva che:

- l'intervento non risulta soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali ;
- l'intervento non è soggetto a verifica di assoggettabilità stante le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06, alla L.R. 10/99, alla D.G.R. n. 303 del 10.02.2009 lettera h) e correlata D.G.R. n. 327 del 17.02.2009.

(Vengono timbrati n. 25 elaborati)